



CITTÀ di VILLORBA

(Provincia di Treviso)

REGOLAMENTO
DEI SERVIZI SOCIALI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 59 in data 06/11/2019

TITOLO I - FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Funzioni del Comune in ambito sociale

1. Il presente Regolamento, ispirandosi ai principi enunciati negli artt. 2, 3, 38 della Carta Costituzionale, disciplina l'erogazione dei servizi sociali, che il Comune eroga nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale, attribuiti dalla normativa statale¹, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno e di emarginazione sociale, nel rispetto del principio di pari dignità sociale.

2. Il Comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale, ai sensi dell'articolo 6 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 e, in particolare, delle seguenti attività:

a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5 della stessa legge;

b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate dall'articolo 22, e dei titoli di cui all'articolo 17, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle province, con le modalità stabilite dalla legge regionale di cui all'articolo 8, comma 5 della stessa legge.

3. Con l'osservanza del presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei propri poteri di autonomia, determina le forme di garanzia nonché i criteri di riferimento stabiliti per la concessione di servizi e di prestazioni sociali a soggetti privati, in relazione anche a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo, assicurando la massima trasparenza dell'azione amministrativa e delle risorse pubbliche impiegate.

4. Gli interventi sociali saranno erogati compatibilmente con le risorse disponibili.

Art. 2 - Finalità

1. Al fine di garantire ai cittadini il libero sviluppo della persona e la partecipazione ad una migliore qualità della vita comunitaria, il sistema socio assistenziale del Comune si uniforma ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e dignità della persona e dell'inderogabile dovere di solidarietà sociale, garantendo l'individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo nell'ambito dei principi di solidarietà, partecipazione e autorganizzazione.

Art. 3 - Oggetto e criteri di ammissibilità

1. Il presente Regolamento disciplina l'accesso ai servizi socio-assistenziali che il Comune eroga, comprendenti tutte le attività destinate a prevenire, superare o ridurre le situazioni di bisogno e di difficoltà derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e/o condizioni di non autosufficienza che il cittadino residente nel Comune può incontrare nel corso della propria vita.

2. L'ammissibilità ai servizi socio-assistenziali è determinata attraverso:

- i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, e al D.P.C.M. 5 dicembre 2013 e successive modifiche e/o integrazioni;

- la presa in carico professionale di competenza dell'Assistente Sociale, che si articola in tre momenti:

a. Una fase di valutazione preliminare effettuata dall'Assistente Sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa da e con la persona e dei bisogni che vi sottendono. Questa fase prevede la valutazione de:

- la situazione economica personale;
- le risorse economiche e relazionali della famiglia allargata;
- le risorse di rete;
- l'area della salute (intesa non solo come assenza di malattia, ma anche come benessere psicologico, sociale, ecc., secondo la definizione dell'O.M.S.);
- la situazione abitativa;

¹ Art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, art. 131 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, art. 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e art. 6 della L. 8 novembre 2000 n. 328

- la capacità di gestione di sé e/o del nucleo familiare e quindi la messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale.
- b. Una fase di predisposizione di un piano individualizzato di assistenza che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di superare la condizione di bisogno.
- c. Una verifica degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento.

Art. 4 - Destinatari degli interventi

1. Hanno titolo di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti dal presente Regolamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio:

- a. I residenti nel Comune che versino in condizioni di bisogno o siano a rischio sociale:
 - cittadini italiani;
 - cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea e loro familiari, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali e nazionali;
 - cittadini stranieri o apolidi individuati ai sensi dell'art. 41 del T.U. di cui al D. Lgs. 25.07.1998 n. 286, titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno in corso di validità;
 - richiedenti asilo e rifugiati.
- b. I residenti in altro Comune che siano presenti nel territorio comunale, esclusivamente nel caso di un'indifferibile necessità di prestazioni socio-assistenziali che non possano essere tempestivamente assicurate dal Comune italiano o dallo stato estero di appartenenza. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è esercitata rivalsa sul Comune di residenza per gli interventi che rivestono carattere d'urgenza. Diversamente, per gli interventi che non rivestono carattere d'urgenza, sarà cura del Servizio sociale valutare l'opportunità di prendere contatti con il Comune di residenza interessato, ai fini di concordare un eventuale piano d'intervento le cui spese saranno assunte dall'Amministrazione competente per residenza.
- c. Tutti i minori, indipendentemente dallo status, che si trovino in situazione di emergenza.

Art. 5 - Interventi e Prestazioni

1. Gli interventi sociali erogati dal Comune sono strumenti per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 2 e si articolano in:

- Servizio Sociale Professionale;
- Segretariato sociale;
- Progetti individualizzati;
- Interventi di sostegno economico, anche in forma di prestazione diretta di beni o di erogazione di servizi;
- Servizio di Assistenza domiciliare e servizi di supporto alla Domiciliarità (pasti, trasporti sociali, telesoccorso).

2. Alla gestione e all'offerta dei servizi provvedono il Comune e gli altri Enti Pubblici, anche promuovendo la partecipazione di organismi non lucrativi di utilità sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi.

3. Tali servizi potranno essere attuati secondo le modalità previste dall'art. 113 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dagli artt. 11 e 16 della Legge 8 novembre 2000, n. 328.

TITOLO II - POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA CITTADINANZA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Art. 6 - Informazione e Promozione del territorio

1. Compito del Comune è fornire ai cittadini tutti gli strumenti possibili sia per far fronte al disagio sia per supportare e sostenere la "normalità". La promozione del territorio ha come finalità quella di dare voce ai bisogni delle famiglie della comunità e attivare processi partecipativi di crescita e sviluppo che valorizzino e potenzino le risorse che la società civile possiede, per accrescere il benessere delle famiglie, inteso come consapevolezza dei propri bisogni e potenzialità, capacità di entrare in relazione con gli altri, essere propositivi e responsabili anche verso la comunità.

2. Il Comune per sostenere il diritto di cittadinanza attiva e la partecipazione dei cittadini si propone come promotore dei soggetti attivi del territorio. A tal fine:

- favorisce la nascita di gruppi di interesse e/o gruppi informali sia con risorse di personale che strumentali;
- promuove momenti di formazione al fine di aumentare le relazioni tra i vari soggetti siano essi genitori, anziani, giovani, ecc..

Art. 7 - Minori e Famiglie

1. I servizi dell'Area "Minori e Famiglie" si propongono di sostenere il ben -essere delle famiglie, assicurare protezione del minore attraverso il sostegno alla famiglia e concorrere a migliorare la tutela dei minori residenti e dimoranti, attraverso l'integrazione fra i servizi e l'attuazione di un approccio globale che vede coinvolte diverse professionalità.

2. Gli interventi assicurati dagli operatori nell'ambito tematico si concretizzano anche in azioni di supporto di natura preventiva, mirate ad attivare, sostenere e riabilitare le competenze del nucleo familiare al fine di permetterne lo sviluppo del benessere e dell'autonomia per il superamento delle difficoltà e delle condizioni di disagio e/o devianza.

Art. 8 - Politiche giovanili

1. Il progetto operativo per la realizzazione delle Politiche Giovanili e di Comunità del Comune ha come finalità quella di dare voce ai bisogni e alle proposte dei giovani e della comunità e attivare processi partecipativi di crescita e sviluppo.

Per fare ciò è importante sviluppare un lavoro integrato, partecipativo e di collaborazione con le diverse realtà del territorio per creare una rete che supporti una finalità così elevata.

Inoltre il lavoro è caratterizzato dai seguenti elementi:

- Atteggiamento costante di ascolto e accoglienza;
- Accompagnamento nei processi di elaborazione delle domande, dei bisogni e delle risposte ad essi;
- Supporto sul piano operativo.

2. La progettazione ha la prospettiva di investire e ampliare il settore Politiche Giovanili secondo la logica dello sviluppo di Comunità e dell'empowerment al fine di promuovere la cittadinanza attiva e la partecipazione alla vita civile, politica, culturale e sportiva dei giovani.

Art. 9 - Politiche di genere

1. L'Amministrazione Comunale riconosce, tutela e promuove le pari opportunità nel territorio, seguendo un approccio educativo, capace di incidere sulla cultura delle persone, ed in particolare dei giovani. Ritiene fondamentale intervenire in un'ottica preventiva rispetto al tema della discriminazione e della violenza di genere, incidendo sulla comunità complessiva, certa del fatto che un pieno e consapevole riconoscimento reciproco sia un fattore importante di protezione rispetto alle impari opportunità rilevabili in molteplici ambiti della vita quotidiana.

Art. 10 - Marginalità

1. Compito dell'Amministrazione Comunale è favorire l'inclusione sociale delle persone in condizione di marginalità, consentendo loro di:

- Acquisire le risorse necessarie a far fronte ai bisogni primari
- Essere in grado di esercitare liberamente i propri diritti
- Riappropriarsi di un ambiente di vita dignitoso e di adeguate relazioni famigliari, amicali e sociali
- Superare contingenti momenti di crisi anche attraverso la progettazione e l'attivazione di innovative politiche di contrasto alle nuove povertà.

2. L'Amministrazione Comunale si propone di attivare questa politica di inclusione anche attraverso l'avvio di progettazioni in collaborazione con altre agenzie presenti sul territorio.

Art. 11 - Rapporti con il volontariato o con altri enti no profit

1. Il coinvolgimento del volontariato costituisce un supporto importante al conseguimento degli obiettivi preposti dal servizio. Il Comune riconosce la rilevanza integrativa e sussidiaria delle organizzazioni no profit che operano nel settore dei servizi sociali. I singoli, i gruppi o le associazioni di volontariato possono collaborare con l'Ente Locale anche in forma convenzionata, purché offrano le necessarie garanzie per la qualità delle prestazioni.

Art. 12 - Volontari in servizio civile, Lavoratori Socialmente Utili e Leve Civiche

1. L'Amministrazione Comunale, per implementare e diversificare gli interventi posti in essere, con particolare riguardo agli aspetti di socializzazione e a quelli ricreativi, può avvalersi di volontari che dovessero essere in forza all'Ente a seguito dell'approvazione di progetti per servizio civile nazionale e/o regionale, Lavoratori socialmente utili, Leve Civiche, etc.

TITOLO III - MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI

Art. 13 - Accesso ai Servizi

1. Al fine di garantire la più ampia fruibilità dei Servizi Sociali ai singoli o ai nuclei familiari che ne facciano ricorso, deve essere data un'adeguata informazione circa le tipologie di servizi e prestazioni fornite, le relative modalità di accesso e il loro funzionamento.

2. Il presente Regolamento specificherà per ogni servizio la modalità di attuazione degli interventi prevedendone l'ammissione, le esenzioni e/o contribuzioni, tenendo conto della situazione economica dei singoli, dei gruppi e/o del progetto individuale (se previsto).

Art. 14 - Criteri per la determinazione della situazione economica

1. Ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica equivalente secondo quanto disposto dalle normative vigenti.

Art. 15 - Verifica e controllo

1. Il Comune potrà controllare, anche mediante convenzioni con il Ministero delle Finanze o altri Enti preposti, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni.

Le modalità di controllo saranno oggetto di successivi provvedimenti.

2. Il Comune potrà richiedere ai cittadini la documentazione attestante la veridicità delle informazioni fornite anche attraverso una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa nelle forme di legge.

3. Nel caso di documentazioni e dichiarazioni mendaci saranno instaurati procedimenti amministrativi e penali nei confronti dei dichiaranti.

Art. 16 - Informazioni al cittadino

1. Gli utenti dei servizi sociali devono essere informati sulla disponibilità dei servizi esistenti sul territorio, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione degli stessi.

2. In caso di attivazione di un procedimento, devono essere informati ai sensi delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali:

- delle finalità e delle modalità del trattamento dei dati personali;
- della natura obbligatoria del loro conferimento;
- del fatto che il rifiuto di rispondere comporta l'impossibilità di ottenere il provvedimento richiesto.

TITOLO IV - SERVIZI

Art. 17 - Servizio Sociale Professionale

1. Per Servizio Sociale Professionale s'intende quello reso dalla figura dell'Assistente Sociale.
2. L'Assistente Sociale, il cui agire professionale è regolamentato dal Codice Deontologico², si connota come l'operatore che, con autonomia tecnica professionale, interviene per la prevenzione del disagio, il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, il sostegno ed il recupero di persone, famiglie gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio.
3. Tale funzione si estrinseca nei seguenti livelli:
 - promozione e attivazione della comunità locale;
 - programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei servizi: ha la funzione di rispondere in modo sistematico ai bisogni emersi nella popolazione, curarne la gestione, verificarne l'adeguatezza e il raggiungimento degli obiettivi preposti. L'Assistente Sociale parteciperà quindi alla concertazione e pianificazione dei servizi a livello comunale, distrettuale e di Piani di Zona;
 - presa in carico della persona, della famiglia o del gruppo, con valutazione e attivazione di un percorso di aiuto che avviene attraverso una valutazione iniziale dell'Assistente Sociale integrata quando è necessario, con altre figure professionali (partecipazione alle Unità Valutative Multidimensionali) e dalla predisposizione di un progetto individuale concordato con la persona, al fine di concretizzare un percorso di aiuto per migliorare o risolvere il bisogno.
4. L'utente può accedere al servizio su appuntamento durante l'orario di servizio dell'Assistente Sociale.
5. L'accesso al Servizio Sociale Professionale è gratuito.

Art. 18 - Segretariato sociale

1. Il servizio di Segretariato sociale risponde all'esigenza dei cittadini di avere informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi e alla conoscenza delle risorse sociali disponibili sul territorio in cui vivono, utili ad affrontare esigenze personali e/o familiari nelle diverse fasi della vita.
2. L'utente può accedere al servizio nell'orario di apertura al pubblico.
3. L'accesso al servizio di Segretariato sociale è gratuito.

Art. 19 - Progetto individualizzato

1. Per progetto individualizzato si intende lo strumento attraverso il quale il soggetto interessato e/o la sua famiglia e l'Assistente Sociale, concordano obiettivi, interventi, strategie operative al fine di:
 - superare la situazione di difficoltà e di emarginazione;
 - migliorare le condizioni di vita delle persone;
 - prevenire situazioni di aggravamento dello stato di bisogno dell'individuo.
2. Per raggiungere tali finalità si prevedono azioni dirette a:
 - attivare misure di accompagnamento e di integrazione sociale;
 - attivare sia la partecipazione dei familiari che l'integrazione con altri settori/ servizi sia pubblici che privati, al fine di ottimizzare l'efficacia delle risorse cercando di impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte;
 - garantire alla persona la possibilità di usufruire di servizi diversificati, economici o di prestazioni, favorendo la pluralità dell'offerta.
3. La condizione economica non costituisce fattore unico ed essenziale per l'erogazione di una prestazione sociale; il progetto individualizzato prevede sia l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare, finalizzati al superamento delle condizioni di bisogno sia le successive verifiche degli impegni assunti dalla persona e degli obiettivi raggiunti; in assenza di adesione agli impegni è facoltà dell'Assistente Sociale interrompere il progetto ed ogni conseguente erogazione.

² *Testo approvato dal Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali nella seduta del 17 luglio 2009.*

Art. 20 - Interventi di sostegno economico

1. Gli interventi di sostegno economico possono essere costituiti sia da erogazioni straordinarie di somme di denaro e/o di beni materiali che da esenzioni e/o agevolazioni di pagamento di determinati servizi, anche attraverso buoni spesa, con l'obiettivo di accompagnare, in breve tempo, i richiedenti all'autonomia socio-economica. Tali interventi hanno pertanto valenza di stimolo all'autonomia e crescita personale, non volendosi sostituire alle capacità individuali di ognuno, tenendo conto delle risorse personali, parentali e sociali, fermo restando quanto previsto all'ultimo comma del precedente articolo.

2. Tali interventi sono finalizzati alla prevenzione del disagio e della marginalità sociale e costituiscono parte integrante del sistema complessivo di prestazioni di natura economica erogate dal Comune e da altri soggetti pubblici o privati che, a diverso titolo, sono rivolte al supporto della famiglia in difficoltà.

3. Ai fini della relativa quantificazione, gli stessi vanno posti in relazione alle altre risorse messe a disposizione dalla rete dei servizi che, anche se in forma indiretta, possono essere considerate redditi, in un'ottica di rete e di sussidiarietà.

4. Gli interventi di sostegno economico possono comprendere:

1. minimo vitale
2. contributo economico straordinario
3. contributo a progetto individualizzato
4. contributi in forma di acquisto di beni e/o prestazioni di servizi (incluse utenze domestiche)
5. contributi erogati dal Comune ma derivanti da altri Enti
6. prestito.

Art. 21 - Accesso alle strutture residenziali e semi-residenziali

1. Il Comune si propone di evitare, per quanto possibile, il ricovero permanente di persone in strutture residenziali assistenziali, attraverso l'utilizzo dei servizi territoriali esistenti, allo scopo di mantenere la persona nel proprio ambiente di vita il più a lungo possibile.

2. Per le persone adulte e/o anziane la valutazione sia per gli autosufficienti che per i non autosufficienti dal punto di vista sociale e/o sanitario avviene all'interno della U.V.M.D. (Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale). La stessa definisce la necessità del ricovero dopo aver escluso la possibilità, malgrado l'attivazione dei servizi esistenti, di continuare a mantenere la persona nel proprio domicilio.

3. Per i minori da inserire presso Comunità, case famiglie, istituti e quant'altro la valutazione sarà effettuata dall'U.V.M.D. e da quanto previsto dalla delega conferita all'U.L.S.S.

Art. 22 - Servizio di Assistenza Domiciliare e servizi di supporto alla domiciliarità

1. Per Assistenza domiciliare e servizi di supporto alla domiciliarità si intende un insieme di prestazioni fornite all'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali.

2. Il servizio di assistenza domiciliare e i servizi di supporto alla domiciliarità hanno lo scopo di favorire il mantenimento della persona anziana, dei disabili adulti, delle famiglie con minori in situazione di disagio sociale o comunque di persone in stato di difficoltà, residenti nel territorio comunale, nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurando loro interventi socio- assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, mediante un complesso di servizi coordinati e integrati nel territorio.

3. I servizi di supporto alla domiciliarità sono:

- Assistenza domiciliare
- Servizio di consegna pasti a domicilio
- Servizio trasporti
- Servizio telesoccorso e telecontrollo.

TITOLO V - INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

Art. 23 - Risorse destinate agli interventi di sostegno economico

1. Gli interventi di sostegno economico di seguito enunciati sono assicurati mediante apposito finanziamento nell'ambito dell'annuale bilancio di previsione, ferma restando la facoltà della Giunta Comunale di cui al successivo art. 24 comma 7.

2. Il Comune, in osservanza alla normativa vigente in materia di trasparenza e tutela della riservatezza, provvede alla pubblicazione degli atti di concessione di qualsiasi sussidio, erogazione, agevolazione riconducibili agli interventi di cui al comma 1.

Art. 24 - Minimo Vitale

1. Per minimo Vitale si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale la persona non dispone di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano familiare ed individuale.

2. Possono richiedere un contributo economico che garantisca il raggiungimento del minimo vitale i soggetti, di cui al precedente art. 4 lettera a), singoli o appartenenti a un nucleo familiare nel quale tutti i componenti che abbiano raggiunto la maggiore età siano in possesso dei seguenti requisiti:

- invalidi civili di grado superiore al 75% o stato di salute psico-fisico invalidante, documentato da certificazione medica rilasciata dagli organi competenti che dichiarino la non idoneità al lavoro,
- sprovvisti dei mezzi necessari per vivere,
- sprovvisti di patrimonio immobiliare, con la sola eccezione della casa di abitazione,
- per i quali non sia prevista o prevedibile a breve termine una modifica significativa della situazione accertata, laddove nessuno sia giuridicamente tenuto agli alimenti in loro favore.

3. Tale contributo si configura con carattere di natura transitoria, erogato, pertanto, in attesa che lo Stato o altri Enti con l'obbligo di garantire a tutti un sistema di sicurezza sociale erogino la prestazione economica eventualmente dovuta, fino a quando non sarà superata la difficoltà e comunque per un massimo di 12 mesi.

4. Il Comune di Villorba assume quale minimo vitale il valore I.S.E.E. corrispondente alla soglia di povertà di cui al D.Lgs. 237/1998, ovvero l'importo dell'Assegno Sociale erogato dall'INPS annualmente.

5. Il contributo mensile per il minimo vitale potrà essere corrisposto a quei richiedenti il cui I.S.E.E. sia inferiore al minimo vitale come sopra definito. Il suo ammontare sarà pari alla **differenza tra la capacità economica mensile del nucleo familiare e il valore dell'assegno sociale Inps mensile riparametrato in base alla scala di equivalenza** corrispondente al nucleo familiare medesimo, tenuto conto del patrimonio mobiliare. Ai fini della sua determinazione, la differenza sarà calcolata estrapolando dalla DSU presentata ai fini I.S.E.E. la somma dei valori riferiti alle voci somma dei redditi e del patrimonio mobiliare del nucleo, suddivisa per 12 mensilità e sottraendo da tale somma il valore dell'assegno sociale Inps mensile riparametrato in base alla scala di equivalenza corrispondente al nucleo familiare medesimo. Se la sottrazione restituirà un valore positivo nessun contributo potrà essere erogato.

6. L'erogazione del contributo al minimo vitale esclude l'erogazione di ogni altro contributo previsto dal presente Regolamento.

7. La Giunta ha facoltà di ridurre l'importo stabilito quale soglia di "minimo vitale" in ragione della disponibilità finanziaria effettiva.

Art. 25 - Contributo economico straordinario

1. Per contributo economico straordinario si intende un'erogazione economica, eventualmente sostituibile da prestazione di servizi e/o da esenzione totale o parziale dal pagamento degli stessi, per far fronte a necessità di carattere eccezionale a copertura di bisogni straordinari e temporanei di un singolo o di un nucleo familiare, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio dell'Ente.

2. Nello specifico possono accedere ai contributi straordinari i soggetti di cui all'art. 4 del presente regolamento, alle seguenti condizioni:

- a) improvvisa e particolare situazione di disagio economico dovuta a spese eccezionali e/o contingenti o ad altri eventi tali da compromettere gravemente l'equilibrio socio-economico familiare (perdita del lavoro, malattia, sfratto, separazione coniugale, decesso di un congiunto, etc...);
- b) situazione economica del nucleo familiare non superiore al limite stabilito annualmente dalla Giunta Comunale e calcolato sulla base del valore ISEE.

3. A titolo di esempio, sono ammesse a contributo le seguenti spese:

- utenze domestiche;
- spese sanitarie, secondo prescrizione medica, con esclusione di quelle già coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche per la frequenza della scuola dell'obbligo;
- altre spese per il vivere quotidiano.

4. Contributi economici straordinari possono essere concessi per sopperire a necessità derivanti da altri bisogni atipici, che dovranno essere necessariamente considerati di volta in volta data la grande varietà delle emergenze che provocano normalmente la domanda.

5. Tali contributi possono essere erogati per un massimo di due volte entro l'anno solare in cui la richiesta viene presentata, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione.

Art. 26 - Contributi a Progetto Individualizzato

1. Per Contributo a Progetto Individualizzato s'intende una misura di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche - sociali - relazionali, con programmi personalizzati a favore delle persone esposte al rischio di marginalità sociale ed impossibilitate, a causa di avvenimenti temporanei e/o imprevisti, a provvedere al mantenimento della propria famiglia, in particolare dei figli minori, in quanto temporaneamente prive di redditi e/o con redditi insufficienti al soddisfacimento dei bisogni primari.

2. Tale intervento è orientato alla promozione o al recupero dell'autosufficienza economica da parte della persona o della famiglia attraverso azioni di accompagnamento e di integrazione sociale anche con la partecipazione dei familiari e l'integrazione con altri settori/servizi sia pubblici che privati, al fine di ottimizzare le risorse evitando la dipendenza dal circuito assistenziale.

3. Possono accedere al Contributo a Progetto Individualizzato i soggetti di cui all'art. 4 del presente regolamento che non superino la soglia I.S.E.E. stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.

4. L'individuazione dei soggetti a rischio di marginalità sociale, la metodologia di intervento, l'entità del contributo, le modalità di erogazione dello stesso e la stesura del contratto sociale da sottoscrivere e condividere con l'utenza sono in capo all'Assistente Sociale del Comune. Il contratto sociale deve prevedere:

- gli obiettivi raggiungibili nel breve periodo, dando pieno sviluppo alle potenzialità di tutti i componenti la famiglia che siano in grado di sostenere un'attività lavorativa;
- l'assunzione di impegni da parte del soggetto in ordine al miglioramento della propria situazione personale (es. condizione abitativa, gestione del budget familiare, ecc...), lavorativa (es. coinvolgimento in attività socialmente utili, attività lavorativa di natura occasionale ed accessoria, ecc...), sanitaria (es. presa in carico da parte di servizi specialistici, ecc...), relazionale (es. promozione di contatti con volontari e reti di prossimità, ecc...);
- la durata;
- i tempi delle verifiche;
- gli indicatori di risultato.

5. Il contributo può essere eventualmente integrato e/o sostituito da prestazione di servizi e/o da esenzione totale o parziale dal pagamento degli stessi.

6. Il Contributo a Progetto Individualizzato ha carattere temporaneo, definito dalla scadenza stabilita dal contratto sociale di cui al comma 4, con possibilità di rinnovo.

7. I soggetti ammessi al contributo hanno l'obbligo di comunicare all'Assistente Sociale ogni eventuale variazione rispetto alla propria situazione personale e familiare (es. modifica della situazione reddituale, patrimoniale, familiare, ecc...).

8. Il contributo economico può essere sospeso in caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti dal beneficiario o di mancata comunicazione delle variazioni di cui al comma precedente.

Art. 27 - Contributi erogati in forma di buoni, beni o pagamento diretto di servizi e/o utenze

1. Il Comune si riserva la facoltà di erogare i contributi economici di cui agli artt. 24, 25 e 26 totalmente o parzialmente in forma di buoni e/o di beni, quali ad esempio alimenti, farmaci, indumenti, pagamento diretto di servizi e/o utenze in luogo di erogazioni di somme di denaro.

Art. 28 - Contributi erogati dal Comune ma derivanti da altri Enti

1. Alcuni interventi erogati dal Comune possono derivare da altri Enti, sulla base delle normative regionali o statali vigenti. Per tali interventi il Comune seguirà le fasi del procedimento in base a quanto definito dall'Ente competente o sulla base di apposite convenzioni/accordi con altri Enti, ferma restando la facoltà di integrarli con risorse proprie.

Art. 29 - Convocazione dei familiari

1. L'Assistente Sociale che ha in carico il caso, previo consenso del richiedente, convocherà, ove possibile, gli obbligati a prestare gli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 e seguenti del codice civile, allo scopo di verificare la possibilità di un loro coinvolgimento nel progetto individuale e nel sostegno economico a favore del richiedente.

Art. 30 - Prestito

1. Il prestito, finalizzato a permettere al singolo richiedente ed al proprio nucleo familiare di sostenere spese documentabili non sostenibili con la sola propria forza economica, con valutazione di specifica utilità da parte dell'Assistente Sociale, può essere richiesto dai soggetti di cui all'articolo 4 con soglie ISEE non inferiore e non superiore agli importi definiti dalla Giunta Comunale con propria Deliberazione. Con il medesimo provvedimento, la Giunta Comunale stabilirà la somma massima erogabile a titolo di prestito e la durata massima del piano di restituzione.

2. Il prestito viene concesso, con le modalità concordate tra l'Assistente Sociale e il beneficiario, a tasso zero e sarà restituito sulla base di un piano personalizzato che tenga conto della capacità economica del richiedente. Le motivazioni, la modalità di erogazione e di restituzione saranno sottoscritte ed accettate dal beneficiario nel Contratto sociale, che verrà redatto prima dell'erogazione e nel quale saranno inserite tutte le clausole ritenute opportune dall'Assistente Sociale.

3. Al fine di fornire idonea garanzia circa la restituzione dello stesso, il prestito può essere concesso solo qualora nel nucleo familiare del richiedente sia presente almeno un componente:

- a. lavoratore dipendente (anche a tempo determinato, purché per un periodo pari o superiore a mesi sei) o pensionato, ovvero in attesa di trattamento pensionistico (quando sia certa e determinata la posizione soggettiva di avente diritto all'erogazione degli emolumenti);
- b. lavoratore autonomo;
- c. lavoratore con qualunque contratto lavorativo previsto dalla normativa vigente, di durata almeno semestrale.

4. L'Assistente Sociale può richiedere, prima dell'accettazione della richiesta di prestito e conseguente stesura del contratto:

- documentazione idonea a certificare la reale specifica utilità delle spese sostenute e/o da sostenere per le quali si chiede il prestito,
- fatture comprovanti il pagamento, preventivi comprovanti il reale costo delle spese,
- documentazione relativa alla situazione lavorativa del richiedente e/o di componenti del nucleo familiare,
- tutta la documentazione ritenuta indispensabile ai fini valutativi.

5. L'erogazione del prestito è decisa con deliberazione di Giunta Comunale sulla base della proposta dell'Assistente sociale e viene disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio.

6. Il contratto sociale, di cui al precedente comma 2, deve essere corredato da apposita dichiarazione unilaterale di riconoscimento di debito sottoscritta dal beneficiario del prestito che si impegna a restituire la somma ottenuta rispettando il piano di dilazione stabilito dal Comune concedente.

7. In caso di inadempienza all'obbligo di restituzione, Il Comune adotta nei confronti del beneficiario ogni misura utile al recupero del credito, compresa, qualora ne ravvisi l'opportunità, quella giudiziale.

Art. 31 - Modalità di accesso ed istruttoria

1. Ogni richiesta di sostegno viene valutata dall'Assistente Sociale che prende in carico il richiedente e, previa decodifica della domanda, progetta, in conformità alla propria valutazione professionale, gli interventi ritenuti idonei attraverso:

- l'esame preliminare della richiesta e dell'eventuale documentazione prodotta al fine di accertarne l'ammissibilità e la valutazione dello stato di bisogno;
- la verifica diretta della situazione sociale del richiedente e del nucleo familiare;
- la verifica della situazione economica, ai sensi del presente Regolamento e della deliberazione di Giunta Comunale che fissa soglie e parametri per l'accesso e la fruizione del sostegno.

2. Il Responsabile del Servizio, sulla base della valutazione professionale dell'Assistente Sociale, che sarà conservata nella cartella sociale agli atti d'ufficio, adotta il provvedimento idoneo all'attivazione delle misure di sostegno di cui al presente Titolo, acquisendo preventivamente il visto dell'Assessore di reparto.

Art. 32 - Limiti ed esclusioni

1. Costituiscono motivo di esclusione dall'ammissione ad interventi di sostegno economico, anche sotto forma di prestazione di servizi:

- a) la proprietà anche per uno solo dei componenti del nucleo familiare di ulteriori unità immobiliari oltre la casa di abitazione, e relative pertinenze, indipendentemente dal valore dell'indicatore della situazione economica, nel caso in cui produca redditi oltre a quello fondiario e sia nella sua piena disponibilità;
- b) la presenza di un patrimonio mobiliare di importo superiore a quello stabilito dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento;
- c) il possesso, accertato anche avvalendosi della collaborazione delle autorità competenti, di più autoveicoli o di automezzi di elevato valore, mentre non costituisce motivo di diniego la proprietà di un'auto adeguata alle esigenze del nucleo familiare.

2. Costituiscono inoltre motivo di sospensione/revoca del sostegno economico, anche sotto forma di prestazione di servizi, le seguenti eventualità:

- a) l'assenza di comportamenti attivi di ricerca del lavoro o il rifiuto/abbandono di percorsi di inserimento/reinserimento lavorativo, se previsti dal progetto individuale a carico del richiedente e/o dei componenti del suo nucleo in età lavorativa ed idonei fisicamente;
- b) l'inadempienza rispetto agli obiettivi stabiliti e concordati nel progetto individuale.

TITOLO VI - CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURA

Art. 33 - Definizione

1. Per Contributo ad integrazione retta si intende un intervento economico finalizzato alla copertura parziale o totale della retta giornaliera di ospitalità in strutture convenzionate e si configura come una prestazione agevolata di natura socio - sanitaria, erogata in modo diversificato in relazione alla situazione economica degli utenti.

2. L'obiettivo del contributo ad integrazione retta è quello di consentire il ricovero stabile in struttura residenziale, se ritenuto indispensabile, anche a coloro che non hanno la possibilità economica di coprire tale spesa autonomamente, fermo restando l'obbligo, in capo al beneficiario ed eventualmente agli eredi, di rimborsare le somme anticipate dal Comune, secondo il principio generale di cui all'art. 2740 del c.c. in base al quale il debitore risponde del suo debito con il suo patrimonio presente e futuro.

3. L'eventuale integrazione economica del Comune, avente carattere sussidiario, non può prescindere da un preliminare accertamento della reale e concreta disponibilità economica e patrimoniale del soggetto ricoverato, tenuto conto anche dell'ISEE di eventuali figli.

Art. 34 - Destinatari

1. Destinatari degli interventi di cui al presente Titolo sono le persone anziane o inabili in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4 lettera a) e, qualora già ricoverate presso una struttura, residenti nel Comune di Villorba al momento del ricovero, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della Legge 8 novembre 2000 n. 328.

2. Sulla base della medesima norma, gli oneri relativi alle rette di ricovero di cittadini provenienti da altri Comuni, ospiti e/o residenti in strutture site nel territorio comunale, sono di competenza dei rispettivi Comuni di residenza al momento del ricovero.

Art. 35 - Richieste ed istruttoria

1. La richiesta di Contributo ad integrazione retta di ospitalità può essere presentata all'Assistente Sociale dall'assistito o dal coniuge/convivente, dal rappresentante legale o da un parente e/o affine entro il quarto grado.

Nel caso di persona senza coniuge/convivente, rappresentante legale, parenti o affini che possano presentare la richiesta, che si trovi nell'impossibilità di provvedere, anche in via temporanea, ai propri interessi, per una totale o parziale infermità attestata da certificazione medica aggiornata, l'istruttoria può essere attivata d'ufficio. L'Assistente Sociale vaglierà al contempo l'opportunità di attivare o sollecitare l'avvio della procedura di nomina di Amministratore di sostegno con l'obiettivo di garantire idonea tutela sociale, sanitaria ed economica all'assistito; l'Amministratore di sostegno potrà attivare la procedura di ricovero e stipulare l'eventuale contratto idoneo a garantire la copertura della spesa connessa.

2. Ai fini della quantificazione del contributo e di un eventuale conguaglio, annualmente sarà effettuata una verifica sulle entrate effettive del ricoverato e del suo nucleo familiare.

3. I familiari che, su richiesta dell'interessato, valutano la possibilità di sostenere in proprio una parte della retta della struttura, possono fare richiesta di integrazione parziale al Comune per la rimanente spesa.

4. La concessione del contributo ad integrazione retta è decisa con deliberazione di Giunta Comunale, previa valutazione dell'Assistente Sociale, tenuto conto delle disponibilità di bilancio. L'intervento, erogato con atto del Responsabile del Servizio, viene determinato in misura non superiore alla differenza esistente tra il valore della retta stessa e la capacità di provvedere alla sua copertura integrale da parte dell'assistito e dei suoi familiari. L'adozione del provvedimento concessorio è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti e alla valutazione delle condizioni economiche e patrimoniali di cui ai successivi artt. 36 e 37, fermo restando quanto previsto in ordine al recupero del credito.

Art. 36 - Requisiti di accesso

1. Oltre alla necessità di un ricovero stabile valutata dall'UVMD, il quale dovrà avvenire presso strutture residenziali assistenziali accreditate per non autosufficienti, ai sensi della Legge Regionale 22/2002, ed

esclusivamente in regime di convenzione, i requisiti indispensabili per poter presentare domanda di contributo ad integrazione retta di ospitalità sono, oltre a quelli previsti al precedente art. 34 comma 1, i seguenti:

- titolarità di impegnativa di residenzialità o idoneità al suo rilascio da parte dell'Azienda U.L.S.S. competente;
- titolarità di indennità di accompagnamento o l'aver presentato domanda di invalidità ai fini dell'ottenimento della stessa;
- titolarità di patrimonio mobiliare di valore non superiore a quello stabilito dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento;
- assenza di patrimonio immobiliare o, in caso di presenza, impegno formale a valorizzare, secondo parametri di mercato, i beni immobili di proprietà;
- condizione economica di cui al successivo art. 37.

2. Il richiedente dovrà pertanto presentare idonea documentazione atta a verificare i suddetti requisiti.

Nel caso in cui la dichiarazione o la documentazione siano ritenute incomplete, il richiedente viene invitato ad integrarle, pena il rifiuto della domanda.

3. La non veridicità delle dichiarazioni rese o dei documenti presentati, oltre a rendere nulla la richiesta, espone il dichiarante alle sanzioni previste dall'art. 496 del c.p..

Art. 37 - Valutazione della condizione economica

1. Trattandosi di prestazione agevolata erogata in ambito residenziale a ciclo continuativo, il calcolo dell'I.S.E.E. dell'assistito costituisce condizione necessaria per accedere al contributo ad integrazione retta, ai sensi dell'art. 6 comma 3 lettera b del DPCM n. 159 del 05.12.2013, che stabilisce che, in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza.

2. Requisito economico per poter richiedere l'integrazione della retta è un valore ISEE non superiore alla soglia fissata con provvedimento della Giunta Comunale; al di sopra di tale soglia, il contributo sarà concesso unicamente previa verifica della reale capacità contributiva (consistenza reddituale, finanziaria e patrimoniale) in base al principio generale di cui all'art. 2740 C.C. secondo cui il debitore risponde del suo debito con il suo patrimonio presente e futuro.

A tal fine si considerano pertanto:

- l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento al netto di una quota per le spese personali pari ad un quinto dell'importo della pensione minima INPS.
- l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie, ecc);
- i beni immobili mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene;
- i beni mobili;
- beni mobili e immobili conferiti per atto di donazione dal soggetto ricoverato a terze persone nei cinque (5) anni precedenti la richiesta, fino a concorrenza del valore del bene, tenuto conto che il donatario è obbligato con precedenza su ogni altro familiare tenuto agli alimenti ai sensi degli artt. 437 e 438 del C.C.

Art. 38 - Recupero del credito

1. Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di rimborso delle somme anticipate, come previsto al precedente art. 33 comma 2, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti del beneficiario o, in caso di decesso, degli eventuali eredi.

Art. 39 - Casi di urgenza

1. Nei casi di urgenza, per i quali non sono attivabili progetti alternativi al ricovero, si provvederà all'inserimento del cittadino con compartecipazione del Comune al pagamento della retta di ospitalità. Tale erogazione sarà considerata come anticipazione con conseguente obbligo di reintegrazione da parte dell'utente di quanto calcolato a suo carico, al termine dell'istruttoria.

2. Nel caso in cui l'elaborazione dell'attestazione ISEE sia bloccata in attesa della componente aggiuntiva dei figli, il Comune ha facoltà di intervenire ugualmente valutando l'idoneità della richiesta, l'urgenza del ricovero e considerando quanto definito nei precedenti articoli.

TITOLO VII - COMPARTECIPAZIONE DEI GENITORI AL PAGAMENTO DELLA SPESA PER INSERIMENTO IN COMUNITA' DI ACCOGLIENZA O IN AFFIDO FAMILIARE DEI MINORI

Art. 40 - Definizione

1. Per i minori per cui si sia reso necessario l'inserimento in comunità di accoglienza a carattere residenziale o l'affidamento familiare, su disposizione della competente autorità giudiziaria, il Comune provvederà ad anticipare la spesa di ricovero o di affido, trasferendola all'Azienda ULSS per effetto della delega delle funzioni socio-assistenziali di competenza comunale.

2. I genitori sono tenuti al rimborso, in base alla effettiva capacità contributiva, della spesa anticipata dal Comune, per effetto delle norme del codice civile sulla responsabilità genitoriale, in generale, e per effetto degli artt. 25 e 26 del regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404 secondo cui «Le spese di affidamento o di ricovero, da anticiparsi dall'Erario, sono a carico dei genitori» (Cfr. sentenze Corte di Cassazione n. 22678/2010 e n. 22909/2010).

Art. 41 - Criteri di compartecipazione alla spesa

1. Al fine di tenere conto della effettiva capacità contributiva dei genitori, tenuti ad assolvere l'obbligo di cui al precedente art. 40, il calcolo della somma mensile che essi dovranno versare al Comune viene effettuato sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità (ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni). Eventuali altri redditi dei minori non compresi nell'ISEE dovranno comunque essere destinati al pagamento della retta, in aggiunta alla compartecipazione richiesta.

2. La quota di compartecipazione dovuta dai genitori viene calcolata sulla spesa effettiva sostenuta dal Comune (quota sociale). La somma stabilita deve essere versata al Comune mensilmente.

3. Nel caso non venga presentata la dichiarazione ISEE nei tempi fissati dal Comune, si procede all'assegnazione della quota massima fino alla successiva presentazione dell'ISEE.

4. La somma da versare è da intendersi per ogni minore allontanato, verrà comunque applicato un abbattimento del 25% per ogni figlio successivo al primo.

5. L'ammontare della compartecipazione viene determinata sulla base di quote percentuali che verranno stabilite dalla Giunta Comunale secondo fasce decrescenti di ISEE. Per la prima, e più alta, fascia di ISEE, la quota di copertura sarà del 100%. Per l'ultima, e più bassa fascia, la Giunta Comunale potrà stabilire una quota fissa, comunque inferiore all'importo che risulterebbe dall'applicazione della percentuale stabilita per la penultima fascia ISEE.

6. La Giunta Comunale, in presenza di particolare disagio sociale, potrà decidere, sulla base di apposita relazione dell'Assistente Sociale la riduzione o l'esenzione del pagamento della quota di compartecipazione.

TITOLO VIII - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARITÀ

Art. 42 - Servizio di Assistenza Domiciliare. Definizione

1. Il Servizio di Assistenza domiciliare rappresenta lo strumento privilegiato, di cui dispone il servizio sociale, per favorire la permanenza al proprio domicilio degli anziani e delle persone con ridotta autonomia in generale. L'obiettivo prioritario è la valorizzazione delle capacità residue della persona, per consentire la permanenza nei propri contesti di vita e limitare il ricorso all'istituzionalizzazione.

2. Il domicilio può diventare il luogo della cura, ma deve esserci la possibilità, per chi è impegnato in questo compito, di potersi avvalere, qualora necessario, di risorse interne ed esterne alla rete familiare.

3. Per assistenza domiciliare s'intende l'attività prestata al domicilio dell'utente da parte di personale abilitato che opera sulla base di un Progetto Assistenziale Individualizzato elaborato dall'Assistente Sociale. Le prestazioni sanitarie a domicilio vengono realizzate dall'ULSS attraverso il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.).

Art. 43 - Finalità e durata

1. Gli obiettivi del Servizio di Assistenza domiciliare sono:

- favorire e consentire la permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita il più a lungo possibile, compatibilmente con le risorse e le condizioni di gravità;
- mantenere e favorire il recupero delle capacità residue della persona;
- prevenire e rimuovere situazioni di solitudine ed emarginazione;
- contribuire al mantenimento dell'equilibrio familiare, qualora sia appesantito da eccessivi carichi assistenziali verso qualcuno dei suoi componenti;
- coinvolgere attivamente il soggetto destinatario del servizio, e la rete sociale e familiare, nel processo di assistenza e di recupero delle potenzialità residue.

2. Il servizio ha prevalentemente carattere di temporaneità; lo scopo è rimuovere particolari difficoltà, superate le quali, il servizio cessa, con eccezione per i casi in cui si presentino bisogni che richiedono interventi prolungati nel tempo, assumendo, quindi, carattere di stabilità.

Art. 44 - Destinatari

1. Il servizio domiciliare è rivolto ai soggetti residenti nel Comune in condizione di bisogno e in condizioni psicofisiche precarie, privi di assistenza a causa di comprovata impossibilità materiale e/o incapacità dei familiari di prestare il loro aiuto o per eventuali altre situazioni di necessità.

2. I destinatari possono essere:

- autosufficienti: persone in grado di gestire da sole, con limitato ed episodico aiuto fornito da familiari e/o vicini, la propria esistenza e che godono prevalentemente di condizioni di salute sufficienti. Il servizio è fornito nei momenti e/o per i bisogni particolari e contingenti in cui vengono a mancare tali caratteristiche;
- parzialmente autosufficienti: persone che sanno gestire in modo parziale la propria salute ed abbisognano di un intervento stabile esterno per provvedere alle proprie necessità, siano esse igieniche e/o ambientali;
- non autosufficienti: persone che hanno totalmente perso la propria autonomia, perché allettate e/o in particolari condizioni psicofisiche, che necessitano di assistenza continua, ma che tuttavia possono essere gestite a domicilio avendo una rete familiare intorno, la quale, però, necessita di supporto;
- nuclei familiari con minori o soggetti a rischio di emarginazione in condizione di difficoltà nell'assolvere gli impegni connessi alla vita quotidiana.

Art.- 45 - Modalità di accesso ed ammissibilità al servizio

1. Il servizio può essere attivato:

- su richiesta dell'interessato o dei familiari o di chi ne abbia la cura;
- su segnalazione del Servizio Sociale del Comune, dei medici di medicina generale, dei servizi dell'U.L.S.S. e di altri Enti che hanno facoltà di segnalare o proporre situazioni per l'attivazione delle procedure di accesso, previa valutazione tecnica dell'Assistente Sociale;

- su segnalazione di altri soggetti che per qualunque ragione siano a conoscenza del bisogno o del disagio della persona o del nucleo familiare, previa valutazione tecnica dell'Assistente Sociale.

L'erogazione del servizio presuppone il consenso della persona interessata e/o di chi ne ha la cura, laddove possibile.

2. La domanda di ammissione deve essere presentata al Servizio Sociale del Comune dall'utente interessato o dal rappresentante legale o, in sua mancanza, eventuale persona che agisce per conto dell'interessato (parente o affine entro il quarto grado o altra persona responsabile dell'assistenza), compilando un apposito modulo e allegando allo stesso ogni eventuale documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria (verbale di invalidità civile, referti di altri servizi specialistici,...) nonché, in caso di richiesta di agevolazione, l'attestazione ISEE in corso di validità ai fini delle determinazioni della quota di compartecipazione al costo del servizio.

3. La richiesta viene valutata dall'Assistente Sociale che redige il Progetto Assistenziale Individuale condiviso con il richiedente. Tale procedura potrà essere arricchita dalla valutazione dell'U.V.M.D. qualora la situazione presenti una complessità tale da richiedere l'integrazione con prestazioni di tipo sanitario.

4. L'erogazione del servizio dipenderà dalla disponibilità delle risorse previste in bilancio, inoltre i Progetti Assistenziali Individuali, già attivati, potrebbero subire modifiche per esigenze organizzative del servizio, tenuto conto del fabbisogno dell'utenza e dei limiti di bilancio.

5. L'Assistente Sociale valuterà il contesto familiare, economico, abitativo e sociale secondo i seguenti criteri:

- a) stato di salute psico-fisica del destinatario del servizio;
- b) assenza di rete familiare, parentale o altro supporto all'utente;
- c) presenza di altre persone anziane, con disabilità o con problematiche sociali all'interno del nucleo familiare;
- d) carenze igienico ambientali.

6. Nel caso in cui le domande fossero maggiori rispetto alla disponibilità delle risorse, l'Assistente Sociale provvederà a stilare una lista d'attesa in base ai criteri sopra elencati.

7. Sulla base dell'istruttoria condotta e sulla base della documentazione prodotta dal richiedente, l'Assistente Sociale determinerà l'ammissibilità al servizio ed il grado di urgenza dell'intervento.

8. L'autorizzazione all'attivazione verrà disposta con determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali.

9. Il Servizio di Assistenza Domiciliare, quando l'Assistente Sociale ne ravvisi la necessità, può essere attivato d'ufficio; in tal caso potrà essere prevista la gratuità o la riduzione del costo del servizio erogato, stabilita con determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali su proposta dell'Assistente Sociale, sentito l'Assessore di reparto.

Art. 46 - Prestazioni e personale

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare, in base al Progetto Assistenziale Individuale, fornisce di norma le seguenti prestazioni:

- cura e igiene personale, abbigliamento, alimentazione, bagno, mobilizzazione, supervisione;
- aiuto domestico per casi particolari valutati dall'Assistente Sociale e per prestazioni di mantenimento di un livello essenziale di igiene;
- accompagnamento per mobilità esterna e piccole commissioni, socializzazione;
- supporto e sostegno alla famiglia.

2. Le prestazioni possono essere erogate direttamente da personale del Comune o tramite altro soggetto gestore.

3. L'entità dell'intervento settimanale sarà definita all'interno del Progetto Assistenziale Individuale sulla base delle risorse a disposizione.

4. Il personale del Servizio di Assistenza Domiciliare è composto dalle seguenti figure professionali:

- ASSISTENTE SOCIALE con funzioni di elaborazione e verifica del progetto individuale, collegamento tra le risorse del territorio attivabili per ogni situazione e coordinamento, programmazione e verifica del servizio;

- ASSISTENTE DOMICILIARE con funzioni di esecuzione dei singoli interventi previsti dal Progetto Assistenziale Individuale. L'Assistente Domiciliare inoltre segnala le particolari necessità dell'utente e partecipa alle riunioni di coordinamento e di verifica del progetto assistenziale attivato.

Art. 47 - Variazione o cessazione del servizio

1. I cambiamenti della situazione sociale, personale e/o familiare che hanno determinato l'accesso al servizio comportano una ridefinizione del progetto di assistenza, nonché variazioni delle prestazioni o cessazioni delle stesse.

2. La variazione o cessazione può avvenire su richiesta dell'interessato o di chi ne abbia la cura, su decisione del Servizio Sociale, qualora il servizio non risulti più rispondente alle esigenze

Art. 48 - Compartecipazione al costo del servizio di assistenza domiciliare

1. Per accedere al servizio di assistenza domiciliare, gli utenti sono chiamati alla contribuzione del costo dello stesso in base alla situazione economica del nucleo familiare di riferimento.

2. La situazione economica del richiedente è valutata attraverso la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità.

3. La Giunta Comunale determinerà annualmente la quota di compartecipazione dell'utente al costo del medesimo, differenziandola sulla base di fasce ISEE.

4. Per situazioni di particolare disagio sociale il Responsabile del Servizio può disporre, su relazione dell'Assistente Sociale, la riduzione o l'esenzione dal pagamento della quota di compartecipazione spettante, sentito l'Assessore di reparto.

Art. 49 - Fornitura pasti caldi a domicilio

1. Il Comune fornisce il servizio di consegna pasti a domicilio a mezzo convenzione e/o appalto con ditta specializzata.

2. Il servizio di fornitura pasti caldi a domicilio è rivolto a soggetti residenti nel Comune che si trovino in condizione di disagio o parziale autosufficienza, anche temporanea, e consiste nella consegna di un pasto caldo completo al domicilio del beneficiario, a mezzo di personale autorizzato dal Comune, di norma nei giorni feriali dal lunedì al venerdì.

3. L'accesso al servizio avviene attraverso formale richiesta presentata dall'interessato o dal rappresentante legale o da un parente e/o affine entro il quarto grado o dal convivente o da chi ne ha la cura, su apposito modulo predisposto dal Comune a cui andrà allegata la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria (verbale di invalidità civile, referti di altri servizi specialistici,...) nonché, in caso di richiesta di agevolazione, l'attestazione ISEE in corso di validità ai fini delle determinazioni della quota di compartecipazione al costo del servizio.

4. L'Assistente Sociale ne valuta la congruità e l'ammissibilità al servizio. L'autorizzazione all'erogazione verrà disposta con determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali, acquisito il visto dell'Assessore di reparto.

5. Il costo del singolo pasto a carico dell'utente e l'eventuale quota di contribuzione agevolata dell'utente al costo del servizio sono aggiornati con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 50 - Trasporto Sociale. Definizione

1. Il servizio di trasporto dei cittadini in stato di disagio sia psicofisico che socioeconomico, fa parte della più generale rete di interventi in campo sociale istituiti dal Comune finalizzati a rimuovere le situazioni di difficoltà che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona alla vita della collettività.

Art. 51 - Obiettivi del Servizio

1. Gli obiettivi del Servizio di trasporto sociale delle persone in situazione di disagio sono:

- fornire sollievo ai familiari di soggetti disabili o di anziani non autosufficienti, supportandoli nel trasporto dei propri congiunti presso strutture sanitarie, strutture semi-residenziali e presso istituti per gli inserimenti scolastico-lavorativi;
- garantire il trasporto ai cittadini anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti, privi di rete familiare o con rete familiare oggettivamente impossibilitata a rispondere al bisogno, presso strutture sanitarie o riabilitative per svolgere terapie, visite o per il disbrigo di pratiche burocratiche in prima persona, al fine di agevolare il mantenimento dell'autonomia personale e favorire la permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita.

Art. 52 - Destinatari

1. Il servizio di trasporto sociale è rivolto ai soggetti residenti nel Comune che siano:

- disabili adulti che presentino minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata, progressiva o temporanea e che a causa di tali situazioni siano impossibilitati ad utilizzare i normali mezzi di trasporto pubblico ma la cui condizione psico-fisica non sia tale da richiedere necessariamente l'assistenza di personale sanitario adeguatamente formato;
- anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti, privi di rete familiare o con rete familiare oggettivamente impossibilitata a rispondere al bisogno;
- anziani non autosufficienti in presenza di rete familiare ma con disabilità motoria tale da richiedere il trasporto esclusivamente con mezzo attrezzato per carrozzina;
- minori disabili, frequentanti la scuola dell'obbligo o che necessitino di trasporto presso strutture riabilitative o sanitarie, con disabilità motoria tale da richiedere il trasporto esclusivamente con mezzo attrezzato per carrozzina;
- minori disabili, frequentanti la scuola dell'obbligo o che necessitino di trasporto presso strutture riabilitative o sanitarie, con rete familiare oggettivamente impossibilitata a rispondere al bisogno e, relativamente alla frequenza scolastica, impossibilitati ad utilizzare i normali mezzi di trasporto pubblico scolastico.

2. Per situazioni di particolare disagio sociale il Responsabile del Servizio Sociale può disporre, su relazione dell'Assistente Sociale, l'attivazione del servizio anche in mancanza dei requisiti suddetti. Sono in ogni caso esclusi i richiedenti in possesso di un indicatore ISEE superiore alla soglia massima indicata dalla Giunta Comunale, eccezion fatta per i minori con disabilità motoria frequentanti la scuola dell'obbligo.

3. I minori, durante lo svolgimento del servizio di trasporto, dovranno sempre essere accompagnati dai genitori, o dagli esercenti la responsabilità genitoriale, o da altra persona maggiorenne formalmente delegata dagli stessi.

Per tutti gli altri utenti, l'Assistente Sociale che attiva il servizio valuterà, in relazione al bisogno assistenziali dell'utente, la necessità della presenza durante il trasporto di un familiare o di altra persona di fiducia individuata dall'utente o dal familiare. In tali casi il trasporto verrà effettuato solo in presenza dell'accompagnatore.

4. Il servizio di trasporto può essere effettuato sia in forma collettiva sia in forma individuale, secondo le esigenze e la destinazione.

Art. 53 - Modalità di accesso ed ammissibilità al servizio

1. La domanda per l'accesso al servizio dovrà essere presentata all'Assistente Sociale dall'interessato o dal rappresentante legale o da un parente e/o affine entro il quarto grado o dal convivente o chi ne ha la cura, su apposito modulo predisposto dal Comune a cui andrà allegata la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria (verbale di invalidità civile, referti di altri servizi specialistici,...) e l'attestazione ISEE (Indicatore delle Situazione Economia Equivalente) in corso di validità.

2. Sulla base dell'istruttoria condotta e sulla base della documentazione prodotta dal richiedente, l'Assistente Sociale determinerà l'ammissibilità al servizio ed il grado di urgenza dell'intervento.

3. L'autorizzazione all'attivazione verrà disposta con determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali.

4. Se la richiesta di trasporto è protratta nel tempo, saranno effettuate valutazioni periodiche in merito alla sussistenza dei requisiti dell'utente da parte dell'Assistente Sociale.

Art. 54 - Compartecipazione al costo ed organizzazione del servizio di Trasporto Sociale

1. Per accedere al servizio di trasporto sociale, gli utenti sono chiamati alla contribuzione del costo dello stesso in base alla situazione economica del nucleo familiare di riferimento, eccezion fatta per i minori con disabilità motoria frequentanti la scuola dell'obbligo per i quali il servizio verrà erogato gratuitamente.
2. La situazione economica del richiedente è valutata attraverso la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità.
3. La Giunta Comunale determinerà annualmente la quota di compartecipazione dell'utente al costo del servizio, differenziandola sulla base di fasce ISEE.
4. Per situazioni di particolare disagio sociale il Responsabile del Servizio può disporre, su relazione dell'Assistente Sociale, la riduzione o l'esenzione dal pagamento della quota di compartecipazione spettante.
5. Il servizio di norma viene svolto dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 19:00 dal domicilio dell'utente ai luoghi di studio, di cura, di assistenza e di lavoro, entro un raggio massimo di 50 km dalla sede del Comune, salvo casi particolari valutati dall'Assistente Sociale.
6. La Giunta Comunale disciplinerà tutte le altre norme che regolamentano il servizio di trasporto sociale.

Art. 55 - Interruzione del servizio

1. Le dimissioni dal servizio avvengono di norma per la conclusione del progetto previsto.
2. Il Servizio Trasporto può essere interrotto nei seguenti casi:
 - richiesta dell'assistito o dei familiari con l'assenso dell'interessato;
 - su decisione del Responsabile del Servizio per il venir meno delle condizioni di necessità che hanno determinato l'ammissione al Servizio Trasporto;
 - su decisione del Responsabile del Servizio in caso di immotivata o mancata contribuzione al costo del servizio.

Art. 56 - Telesoccorso e telecontrollo

1. Il servizio di telesoccorso-telecontrollo è finalizzato a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione derivanti da insufficienti risorse economiche o da uno stato di solitudine dei cittadini che sono portatori di handicap o che sono anziani.
2. Il servizio ha quali obiettivi aiutare la famiglia con interventi che cerchino di risolvere i problemi dei singoli soggetti che compongono la famiglia stessa e consentire il mantenimento ed il reinserimento dell'anziano o del portatore di handicap nei propri nuclei familiari o nei loro ambienti di vita limitando i ricoveri in strutture pubbliche o private.
3. I beneficiari del servizio possono essere:
 - anziani dipendenti dall'aiuto di terzi e/o in età avanzata;
 - anziani che vivono soli o comunque senza adeguato supporto familiare;
 - portatori di handicap;
 - soggetti dichiarati a rischio dai sanitari;
 - soggetti che siano stati ricoverati in presidi ospedalieri, anche saltuariamente, negli ultimi tre anni per malattie ad andamento cronico;
 - soggetti che abbiano richiesto ospitalità in strutture sociosanitarie pubbliche o private;
 - soggetti che chiedono di essere dimessi da strutture sociosanitarie per essere assistiti nel proprio domicilio;
 - soggetti che vivono situazioni di emarginazione e bisogno sociale.
4. La domanda di attivazione del servizio può essere presentata al Comune di residenza o all'Azienda U.L.S.S. 2 Marca Trevigiana.
La Regione Veneto sostiene tutti i costi connessi con il servizio di telecontrollo-telesoccorso e il servizio viene erogato gratuitamente.

TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 57 - Deroghe e Casi Particolari

1. In caso di cittadini in situazione di particolare fragilità sociale per i quali l'Assistente Sociale del Comune rilevi l'eccezionalità ed improrogabilità dell'intervento economico o di sostegno in questione, può essere definito un progetto d'intervento anche in deroga a quanto previsto dal presente Regolamento o dalla Giunta Comunale in attuazione dello stesso.

2. Il ricorso alla deroga è subordinato alla valutazione dell'Assistente Sociale condivisa con il Responsabile di Area e l'Assessore di reparto e dev'essere adeguatamente motivato.

3. Ai fini della valutazione, l'Assistente Sociale utilizzerà apposita scheda che sarà custodita agli atti nella cartella del beneficiario.

4. Nel caso in cui la deroga di cui al precedente comma 1 riguardi cittadini che si trovino in situazioni di cui al precedente articolo 32 comma, l'adozione del provvedimento di concessione dell'intervento di sostegno in deroga ai limiti prestabiliti dovrà essere preceduta dall'acquisizione di apposita dichiarazione unilaterale di riconoscimento di debito sottoscritta dal beneficiario dell'intervento di sostegno.

Art. 58 - Utilizzo dei dati personali

1. Qualunque informazione relativa alla persona di cui il Servizio Sociale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente Regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni che competono al Comune.

2. E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre Pubbliche Amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la prestazione sociale.
Resta salva, naturalmente l'osservanza di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e dai Regolamenti comunali in materia.

Art. 59 - Ricorsi

1. In caso di mancata concessione dell'intervento di sostegno richiesto ovvero di concessione ritenuta inadeguata, il richiedente ha diritto di presentare ricorso all'organo competente entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 60 - Norme di rinvio

1. Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle vigenti normative nazionali e regionali in materia.

Art. 61 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'albo pretorio, da effettuarsi successivamente al conseguimento dell'esecutività della deliberazione di approvazione.